



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE

CAPITOLATO D'ONERI

**SERVIZI ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER
PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

CUP: D76C22000140006

nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 11/10/2017

Cuorgnè, li Luglio 2022

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Katia MASSOGLIA
Firmato digitalmente

Sommario

CAPITOLATO D'ONERI	1
ART. 1 – oggetto e finalità	3
ART. 2 – descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	3
ART. 3 – obblighi a carico dell'affidatario	4
ART. 4 – obblighi a carico della stazione appaltante	5
ART. 5 – norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
ART. 6 – documenti che fanno parte del contratto	6
ART. 7 – durata del servizio	6
ART. 8 – importo del contratto	6
ART. 9 – direttore dell'esecuzione del contratto	7
ART. 10 – avvio dell'esecuzione del contratto	7
ART. 11 – sospensione dell'esecuzione del contratto	7
ART. 12 – modifica del contratto durante il periodo di validità	7
ART. 13 – modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
ART. 14 – controlli sull'esecuzione del contratto	8
ART. 15 – fallimento ed altre vicende soggettive dell'affidatario	8
ART. 16 – divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	9
ART. 17 – subappalto	9
ART. 18 – tutela dei lavoratori	9
ART. 19 – sicurezza	9
ART. 20 – elezione di domicilio dell'affidatario	10
ART. 21 – proprietà degli elaborati	10
ART. 22 – trattamento dei dati personali	10
ART. 23 – cauzione definitiva	11
ART. 24 – obblighi assicurativi	12
ART. 25 – penali	12
ART. 26 – risoluzione del contratto	12
ART. 27 – clausole di risoluzione espressa	13
ART. 28 – recesso	14
ART. 29 – definizione delle controversie	14
ART. 30 – tracciabilità dei flussi finanziari	14

ART. 31 – spese contrattuali.....	14
ART. 32– disposizioni anticorruzione	14
ART. 33 – norma di chiusura.....	15
Allegato I.....	16

ART. 1 – oggetto e finalità

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera ad oggetto "Riqualficazione e rifunzionalizzazione impianti sportivi di via Braggio", nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" fissati dal D.M. del 11/10/2017", il tutto come meglio specificato degli altri documenti tecnici e di gara (concorso di progettazione).

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto.

ART. 2 – descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono dettagliate nell'allegato I.

L'operatore economico dovrà possedere tutti i requisiti occorrenti per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali.

Il servizio complessivo succitato comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico – amministrativi e la partecipazione a tutti gli incontri necessari con l'amministrazione committente e enti preposti al controllo dell'opera.

Sulla base dell'importo presunto dei lavori, desunto dal DIP approvato con D.G.C. 117/2022, è stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da considerarsi la seguente qualificazione e l'importo dei lavori presunti:

Categoria	Destinazione funzionale	ID Opere	Grado di complessità	Incidenza percentuale	Importo €.
strutture	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari, verifiche strutturali relative – strutture con metodologie particolare...	S.06	1,15	24,39%	500.000
impianti	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature	IA.03	1,15	9,76%	200.000
edilizia	Interventi di manutenzione, ristrutturazione, riqualficazione, sui edifici e manufatti esistenti	E.20	0,95	46,34%	950.000
edilizia	Aree ed attrezzature per lo sporto all'aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso...	E.12	1,15	19,51%	400.000
Costo stimato per la realizzazione dell'opera (compresi oneri sicurezza)					2.050.000,00

Dove:

- la categoria, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;

- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

Il limite finanziario da rispettare per il servizio per l'opera ad oggetto "riqualificazione e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi di via Braggio" è pari a €. 3.150.000.00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al vincitore del concorso di progettazione/appaltatore del servizio in argomento, lo sviluppo di servizi di architettura ed ingegneria aggiuntivi come meglio dettagliato del disciplinare di concorso di progettazione.

In caso di esercizio della succitata opzione, il numero di unità professionali per lo sviluppo delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. 3/4(quattro) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il teorico gruppo di lavoro minimo:

- N. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione civile ed antincendio**, e acustica, che sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;
- N. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della **progettazione strutturale**;
- N. 1 architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della **progettazione impiantistica meccanica ed elettrica**;
- N. 1 architetto o ingegnere in possesso dei **requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.**

Nel gruppo di lavoro sopra descritto vi dovrà essere anche il geologo. Fermo restando quanto previsto dal disciplinare di concorso di progettazione.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Nel gruppo di professionisti è anche ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

ART. 3 – obblighi a carico dell'affidatario

L'affidatario accetta l'esecuzione d'urgenza del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipula del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle

norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'affidatario si impegna ad introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale affidata e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 28, comma 1.

Il ritardo per l'adeguamento del progetto, di cui al precedente periodo, superiori ai 30 giorni naturali e consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 26, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l'originario contraente – ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). La documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, WLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può chiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 4 – obblighi a carico della stazione appaltante

La stazione appaltante si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:

- a) Convocare le necessarie riunioni;
- b) Ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- c) inoltrare le eventuali necessarie richieste per l'ottenimento di ulteriori eventuali pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- d) Garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

ART. 5 – norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- Il D.M. 7 marzo 2018, N° 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- La legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- La legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile.

ART. 6 – documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
il presente capitolato d'oneri;

- La proposta vincitrice del concorso di progettazione;

Il contratto è stipulato in modalità elettronico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 – durata del servizio

I tempi posti a base di gara per il completamento del servizio comprensivo di tutta la documentazione occorrente per comporre il progetto di fattibilità tecnica ed economica di che trattasi, sono i seguenti:

- **60 giorni naturali e consecutivi**, a decorrere dalla data di comunicazione del vincitore ai sensi dell'art. 6.1 del disciplinare di concorso di progettazione.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Fermo restando quanto previsto dal D.L. 76 del 16/07/2020, E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente, verificate le ragioni e le situazioni di cui al predetto decreto legge, dispone la sospensione della prestazione e compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il committente ha la facoltà di concedere proroghe motivate, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

ART. 8 – importo del contratto

I corrispettivi a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad **€22.021,49**, oltre CNPAIA ed IVA, e sono riepilogati nella seguente tabella:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi (compensi + spese in €)
PROGETTAZIONE PRELIMINARE / PFTE) 64,73%	22.021,49
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	22.021,49

Tale corrispettivo è stato calcolato, in linea con le disposizioni del CNAPPC, considerando il 64,73% dell'importo totale di €. 34.021,49 da ripartire tra il vincitore del concorso di progettazione (60-70%) e i restanti in graduatoria premiabili (40-30%).

I corrispettivi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.

Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara è riportato nell'allegato I in calce al presente Capitolato d'Oneri.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato d'oneri.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato d'oneri, si intende offerto dall'affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 9 – direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento svolgerà le funzioni di direttore dell'esecuzione, fatte salve specifiche deleghe scritte.

ART. 10 – avvio dell'esecuzione del contratto

L'affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio/completamento dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n° 49.

ART. 11 – sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 – modifica del contratto durante il periodo di validità

Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

I tempi fissati per la consegna degli elaborati progettuali di cui all'art. 7 potranno essere ridotti nella misura pari alla riduzione del tempo che verrà offerta dall'aggiudicatario.

ART. 13 – modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'affidatario del servizio con le seguenti modalità:

- a) Pagamento in acconto, pari all'importo di premio di € 13.700,00, nella misura corrispondente al 62 % circa dell'onorario di cui all'importo complessivo art. 8, entro 60 gg dalla comunicazione della proclamazione del concorso di progettazione (ai sensi dell'art. 6.1 del disciplinare del concorso di progettazione)
- b) Pagamento a saldo ad avvenuto regolare espletamento della prestazione completa.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 10 giorni dalla data di consegna del progetto ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della fattura elettronica (acconto lett. a) da parte dell'affidatario.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, 98, in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'adempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dall'importo dovuto e maturato l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 14 – controlli sull'esecuzione del contratto

I controlli sull'esecuzione del contratto avverranno ai sensi del D.M. 49/18, per quanto compatibile.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tal fine l'affidatario del servizio, per quanto di competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 – fallimento ed altre vicende soggettive dell'affidatario

Con riferimento alle vicende soggettive dell'affidatario, di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 – divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n° 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 17 – subappalto

Considerato la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.

ART. 18 – tutela dei lavoratori

L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'INPS e all'INAIL. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D. Lgs. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D. Lgs. n. 248 del 2006, il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 8 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino al quanto l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

ART. 19 – sicurezza

L'affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare si impegna a rispettare ed a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.

ART. 20 – elezione di domicilio dell'affidatario

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 21 – proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la stipulazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si fornisce di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di CUORGNE', in qualità di Titolare, tratta i Suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora venissero forniti dati personali di soggetti terzi, si invitano gli operatori economici a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoga informativa sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

I dati personali saranno forniti/trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.

Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati:

ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;

ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'operatore economico ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati l'operatore economico potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:

cartacea, all'indirizzo di Comune di Cuornè, Via Garibaldi, 9- 10082 - Cuornè;

telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.cuorne.to.it@pec.it.

In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@gdpr.nelcomune.it

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'operatore economico interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 23 – cauzione definitiva

L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della cauzione definitiva è ridotto secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario del servizio, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'affidatario, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'affidatario del servizio derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa

entro il termine di 10 giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'affidatario dell'incarico professionale deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 24 – obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'affidatario del servizio stesso, di terzi e della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto. All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

L'affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale.

ART. 25 – penali

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 5 e all'articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo complessivo del 10(dieci) per cento del corrispettivo netto contrattuale.

Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 26 – risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D Lgs. 50/2016.

ART. 27 – clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art.14, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- h) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- i) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancati contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

L'operatore economico aggiudicatario (professionista, società d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Cuornè ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione del Comune di Cuornè in vigore. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cuornè che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impegno con il Comune di Cuornè da meno di tre anni.

I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia

ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

ART. 28 – recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 29 – definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.

ART. 30 – tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 31 – spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.

Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'articolo 1 del presente Capitolato d'Oneri, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 32 – disposizioni anticorruzione

L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta e conferma le proprie dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Cuornè che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune nei confronti del medesimo professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'affidatario attesta e conferma altresì l'insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con il Segretario Generale, il Dirigente del Settore Tecnico e i Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente che affidano il servizio (ANAC Orientamento 64 del 29.07.2014).

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della G.C. n° 194 del 23/12/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento.

L'affidatario dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

L'amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

ART. 33 – norma di chiusura

L'affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegato I

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A BASE DI GARA
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA : per redazione PFTE**

Ubicazione Opera

COMUNE DI CUORGNE'

Città metropolitana di Torino

Opera

RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
IN VIA BRAGGIO

PFTE

Ente Appaltante

Comune di CUORGNE'

Indirizzo

Via Garibaldi, 9 – Cuorgnè

Codice fiscale: 83501110015
Partita Iva: 02180640019

RUP: Arch. Katia Massoglia



Data 20/07/2022	Elaborato DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)	Tavola N° /
Archivio		Rev. 002

IL RUP
SETTORE GESTIONE TERRITORIO, OPERE
PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE
Servizio Lavori Pubblici Ed Espropri

Arch. Katia MASSOGLIA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE TERRITORIO, OPERE
PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE:

Arch. Marco DECARLIS

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.06	<i>Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine.</i>	1,15	500.000,00	8,25305 56100%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	200.000,00	10,5785 828300 %
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	0,95	950.000,00	7,06359 63200%
EDILIZIA	E.12	<i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte</i>	1,15	400.000,00	8,74349 17700%

Costo complessivo dell'opera : € 2.050.000,00

Percentuale forfettaria spese : 24,34%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.1) Progettazione Preliminare

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.06		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,0150
Qbl.06	Relazione geotecnica	0,0300
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100

IMPIANTI – IA.03		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100

EDILIZIA – E.20		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	0,0300
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,0300
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,0300
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200

EDILIZIA – E.12		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=24,34\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
S.06	STRUTTURE	500.000,00	8,25305561 00%	1,15	Qbl.09, Qbl.06, Qbl.01, Qbl.02	0,1450	6.880,99	1.675,09	8.556,07
IA.03	IMPIANTI	200.000,00	10,5785828 300%	1,15	Qbl.01, Qbl.02	0,1000	2.433,07	592,30	3.025,38
E.20	EDILIZIA	950.000,00	7,06359632 00%	0,95	Qbl.14, Qbl.16, Qbl.01, Qbl.02, Qbl.13, Qbl.17, Qbl.12	0,2200	14.024,77	3.414,16	17.438,93
E.12	EDILIZIA	400.000,00	8,74349177 00%	1,15	Qbl.01, Qbl.02	0,1000	4.022,01	979,11	5.001,11

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€ 34.021,49
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 34.021,49 -
Contributo INARCASSA (4%)	€ 1.360,86 =
Imponibile IVA	€ 35.382,35 +
IVA (22%)	€ 7.784,12 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 43.166,47